

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

- SEDE DI TRENTO -

RICORSO

nell'interesse di

WWF ITALIA – ONG – ONLUS (denominata anche ASSOCIAZIONE PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE), associazione con sede in Roma, Via Po 25/c, cod. fisc. 80078430586, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Enzo Venini,

ITALIA NOSTRA ONLUS, associazione con sede in Roma, Via Sicilia 66, cod. fisc. 80078410588, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Giovanni Losavio,

MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA, associazione con sede in Carpi (MO), Via Unione Sovietica 2, cod. fisc. 97101240154, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* Fausto de Stefani,

PRIMIERO VIVA, associazione con sede in Fiera di Primiero (TN), Piazza Negrelli 8, in persona dei membri del direttivo e legali rappresentanti *pro tempore* Flavio Taufer, nato a Transacqua (TN) il 29.04.1955, Giacomo Simion, nato a Primiero (TN) il 31.03.1939, Daniele Gubert, nato a Trento il 20.06.1972, e Nicola Chiavarelli, nato a Roma il 21.07.1961,

- ricorrenti -

associazioni tutte rappresentate e difese dall'avv. Attilio Carta e presso il suo studio in Trento, Via Grazioli 27, elettivamente domiciliate in virtù di procure speciali a margine del presente ricorso,

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale *pro tempore*, con sede in 38100 Trento, Piazza Dante 15,

e nei confronti di

COMUNE DI SIROR, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 38054 Siror (TN), Via Asilo 4,

e di

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 38050 Siror (TN), Frazione San Martino di Castrozza, Via Passo Rolle 136,

PER L'ANNULLAMENTO

della delibera della GIUNTA PROVINCIALE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n. 3362 dd. 30.12.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 20.01.2009, avente ad oggetto: «L.P. 29.08.1988 n. 28 e s.m – Progetto di collegamento San Martino di Castrozza – Passo Rolle e sovrappasso sciatori a Passo

Rolle”, nel Comune di Siror, proposto dal Consorzio Impianti a Fune San Martino e Passo Rolle. – Valutazione favorevole con prescrizioni»;

nonché del parere espresso dal COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE nel verbale di deliberazione n. 21/2008 dd. 10.09.2008, allegato come parte integrante e sostanziale della surrichiamata delibera;

nonché del provvedimento, contenuto nella surrichiamata delibera, di approvazione del progetto sottoposto a V.I.A. quale piano orientativo unitario e coordinato di cui all'art. 5 della L.P. 21.04.1987 n. 7;

nonché di tutti gli atti, antecedenti o successivi, presupposti, infraprocedimentali, conseguenti o comunque connessi o collegati a quelli sopra impugnati, in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti.

* * *

Si espone

IN FATTO

- 1) IL CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE ha presentato, in data 11.12.2007, presso l'Unità Organizzativa per la valutazione dell'impatto ambientale dell'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (APPA) il progetto preliminare per il collegamento fra gli impianti sciistici di San Martino di Castrozza e quelli di Passo Rolle, oltre che per la realizzazione del sovrappasso

per sciatori a Passo Rolle, rientrando detto progetto nella tipologia che richiede la valutazione di impatto ambientale *ex lege* provinciale n. 28/1988.

- 2) La valutazione di impatto ambientale doveva comprendere anche la valutazione di incidenza prevista dalla direttiva comunitaria 92/43/CE (Direttiva cd. Habitat), in quanto il territorio sul quale era programmato l'intervento ricadeva nel Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, ed interessava, all'interno di questo, indirettamente, zone di protezione speciale (ZPS) e, direttamente, siti di interesse comunitario (SIC).
- 3) Il giorno 8 maggio 2008, il CONSIGLIO PROVINCIALE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ha adottato un ordine del giorno con il quale impegnava la GIUNTA PROVINCIALE a garantire, nella procedura di V.I.A. sopra descritta, la valutazione di soluzioni alternative alla proposta originaria.
- 4) Il giorno 11 agosto 2008, il proponente CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE depositava uno studio su cinque possibili alternative, che risultavano, però, o urbanisticamente incompatibili, o poco convenienti dal punto di vista logico – economico.
- 5) Peraltro, nel corso dell'istruttoria i servizi provinciali interessati esprimevano giudizi che mal si conciliavano con la sbrigativa scelta

della proposta del progetto originario, contenuta nella parte motiva del provvedimento qui impugnato.

- 6) Infatti, il Servizio Foreste e Fauna indicava come migliore il progetto alternativo n. 5; il Direttore del Parco Paneveggio Pale di San Martino di Castrozza indicava come preferibili le soluzioni n. 4 e 5; il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale faceva ricadere la propria scelta “*senz’altro sulla linea n. 5*”; il Servizio Turismo riteneva tecnicamente e normativamente fattibili le soluzioni n. 4 e 5.
- 7) Il progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale indicava esplicitamente quale proprio obiettivo quello di tentare di valorizzare l’offerta turistica e di migliorare il regime dei flussi.
- 8) L’intervento posto a base del progetto depositato si divideva sostanzialmente in tre sezioni, due delle quali immediatamente esplicitate:
 - un impianto a fune di collegamento fra le due aree sciistiche;
 - un sovrappasso per sciatori in località Passo Rolle;una terza sezione veniva riservata a futura progettazione esecutiva:
 - le piste di rientro da Passo Rolle a San Martino di Castrozza.
- 9) Quanto alle conformità urbanistiche dell’intervento, veniva segnalato che la variante 2000 del P.U.P. consentiva collegamenti fra diverse aree sciistiche, prevedendo che, qualora tali interventi avessero

interessato territorio a parco, lo stesso intervento sarebbe stato subordinato alla valutazione di impatto ambientale, la quale, a sua volta, ai sensi della legge provinciale n. 7/1987, avrebbe presupposto l'approvazione di un piano orientativo unitario e coordinato.

- 10) Il nuovo P.U.P., approvato con legge provinciale n. 5/2007, all'art. 48 delle norme di attuazione, confermava la suddetta impostazione procedurale, richiamando esplicitamente il decreto del Presidente della Provincia dd. 30.12.2005 n. 23 – 53/leg., secondo il quale i piani parco dovevano rispettare ed adeguarsi al piano orientativo unitario e coordinato.
- 11) L'istruttoria svolta dall'APPA per la valutazione dell'impatto ambientale è stata condotta in maniera particolareggiata, prendendo in esame l'incidenza: sull'atmosfera; sull'ambiente idrico superficiale; sulle risorse idriche sotterranee; sulla componente suolo e sottosuolo; sui movimenti di terra; sul profilo paesaggistico; sugli aspetti archeologici e storici; sulla viabilità.
- 12) L'aspetto più importante, anche per la necessaria valutazione di incidenza richiesta dalla direttiva europea cd. habitat, è stato quello inerente la valutazione di incidenza ambientale, svoltasi in due tempi: una nel novembre 2007; l'altra nel maggio 2008.
- 13) Per quanto attiene al sovrappasso sciatori in località Passo Rolle, la valutazione di incidenza non ha presentato particolari problematiche,

per la più elevata antropizzazione della zona interessata dal sovrappasso; la realizzazione di tale opera presenta, per contro, seri problemi di natura paesaggistica, andando ad incidere negativamente su uno dei paesaggi più belli del mondo (le Pale di San Martino), tali da meritare l'inclusione nella tutela Unesco quale patrimonio dell'umanità.

14) L'aspetto ambientale diventa molto più delicato nella considerazione del progetto dell'impianto a fune, di collegamento fra San Martino di Castrozza e Passo Rolle, in quanto lo stesso va ad interessare ambienti pregevoli e poco compromessi, con un percorso della linea che interessa per oltre due terzi la riserva integrale del Parco; con il coinvolgimento diretto di tre siti di interesse comunitario (Val Venegia SIC IT3120011; Foresta di Paneveggio SIC IT3120013; Lagorai Orientale SIC IT3120014) e con un interessamento indiretto della zona di protezione speciale (ZPS IT 3120160 "Lagorai").

15) Diversamente da quanto scritto in delibera, nei tre SIC sopra ricordati sono presenti habitat definiti **di interesse prioritario** nella direttiva europea 92/43/CE e, in particolare, nel SIC Val Venegia habitat codice 4070 (boscaglie di *pinus mugo* e di *rhododendron hirsutum*); codice 7240 (formazioni pioniere alpine del *caricion bicoloris-atrofuscae*); quanto al SIC Paneveggio, habitat codice 4070 (idem sopra); quanto al SIC Lagorai Orientale, habitat codice 4070

(idem sopra); habitat codice 6230, formazioni erbose a *nardus*;
habitat codice 7110, torbiere alte attive; habitat codice 91D0 torbiere
boschive; habitat codice 91E0 foreste alluvionali di *alnus glutinosa* e
fraxinus excelsior.

- 16) Nessuna analisi approfondita è stata svolta, nella valutazione di
incidenza ambientale, in relazione agli habitat animali di cui
all'allegato II della Direttiva Habitat.
- 17) Nei siti interessati dall'intervento sono presenti, per contro, specie
animali di raro valore, tutelati sia dalla Direttiva Habitat che da altri
strumenti convenzionali europei, quali ad esempio alcune specie di
farfalle *Papilionoidea*.
- 18) La valutazione di incidenza, infine, prende in considerazione le
misure di mitigazione proposte, che, peraltro, tolti i dispositivi di
evidenziamento dei cavi aerei per la avifauna, si risolvono in una
mera mitigazione dell'attività di realizzazione durante la fase
cantieristica, nulla proponendo in relazione a quel sostanziale impatto
che provocherà in maniera stabile la realizzazione della linea di
collegamento, nonché le successive piste di rientro a San Martino di
Castrozza.
- 19) Non sono state organizzate assemblee pubbliche e la partecipazione
pubblica prevista dalla Direttiva Habitat è stata ritenuta
sufficientemente rispettata con le possibilità date ai cittadini e alle

associazioni di presentare osservazioni.

20) La delibera della GIUNTA PROVINCIALE qui impugnata, al punto 8 di parte dispositiva, approva, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente della Provincia 30.12.2005 n. 23 – 53/Leg., il progetto presentato quale piano orientativo unitario e coordinato di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 7/1987, provvedimento che viene autonomamente impugnato.

* * *

Ritengono le parti ricorrenti che i provvedimenti impugnati siano illegittimi sotto più profili e pertanto li impugnano per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I) Violazione di legge: art. 6 direttiva 92/43/CE e art. 4 co. 4 e 5 legge provinciale n. 28/1988 – eccesso di potere per sviamento.

La direttiva comunitaria sopra citata, all'art. 6, comma 3, impone alle autorità nazionali competenti di dare il proprio accordo su piani o progetti che vadano ad incidere su siti di Natura 2000 “...*soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica*”.

La legge provinciale 29.08.1988 n. 28, dopo aver richiamato all'art. 1, comma 1, la conformità alle disposizioni della C.E., stabilisce all'art. 4

comma 4, che *“l’assessore a cui sono affidate le competenze per l’ambiente può promuovere, d’intesa con i sindaci dei comuni interessati, pubbliche assemblee sui progetti assoggettati a valutazione dell’impatto ambientale”*.

E nel successivo comma 5 prevede: *“... nel corso della procedura per la valutazione dell’impatto ambientale il sindaco o i sindaci dei comuni interessati possono chiedere al servizio protezione ambiente l’illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione alla quale deve essere anche invitato il promotore. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze consigliari”*.

Entrambe le normative, europea e provinciale, non impongono come una necessità, ma prevedono come una possibilità il coinvolgimento dell’opinione pubblica. E’ ovvio, tuttavia, che l’utilizzo di quella discrezionalità non può essere rimesso ad un *“si voluero”*, pena incorrere nel vizio di eccesso di potere per sviamento ed omessa motivazione.

In una fattispecie come quella relativa al progetto San Martino di Castrozza - Passo Rolle la comunità interessata, del Primiero, soprattutto, ma anche della Val di Fiemme, è da anni divisa fra una parte della popolazione che è favorevole ed una che è contraria. L’alto valore ambientale rappresentato dal Lagorai e dal Parco di Paneveggio – Pale di San Martino, poi, pone in discussione una modifica che può rivelarsi economicamente vantaggiosa per gli operatori del settore sciistico, ma può rivelarsi, allo stesso modo, disastrosa sotto il profilo ambientale per i cittadini che amano

la montagna, nonché per quei cittadini ed operatori turistici che possano puntare più sulla naturalità dell'ambiente che sui caroselli sciistici.

Quale situazione più sensibile di questa, quindi, per coinvolgere, direttamente, l'opinione pubblica sulla valutazione di un simile intervento? Quale maggior opportunità per sentire l'opinione anche degli abitanti del territorio della cui modificazione si discute?

Ritenere che la partecipazione pubblica possa considerarsi esaurita dalla possibilità per i cittadini di presentare osservazioni nella procedura VIA significa sottostimare la portata che il legislatore europeo ha voluto conferire alla pubblica opinione in relazione a beni che devono essere considerati, a partire dalla progettazione sugli stessi, dell'intera collettività.

In questo senso, non aver nemmeno ipotizzato la possibilità di convocazione di assemblee pubbliche, quando la procedura lo prevedeva, pare integrare il vizio di eccesso di potere per sviamento di potere, essendo una simile conduzione dell' *iter* procedurale indirizzata più ad evitare scontri (evidentemente nel solo interesse dei proponenti) che non ad approfondire la miglior soluzione di un interesse collettivo.

II) Violazione di legge: art. 6 Convenzione Aarhus (DK) dd. 25.06.1988 ratificata con legge 108/01.

La convenzione richiamata si occupa dell'accesso alle informazioni e della partecipazione del pubblico ai processi decisionali e dell'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Tale strumento internazionale è stato ratificato con legge del 16.03.2001 n. 108 del Parlamento Italiano.

Nello specifico, l'art. 6 della Convenzione porta la seguente *rubrica legis*: “*Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche*”.

Il primo comma prevede che ciascuna parte contraente applichi le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I. L'allegato I, dopo aver descritto nel dettaglio i possibili interventi nel settore energetico, in quello della produzione e trasformazione dei metalli, in quello dell'industria mineraria, in quello dell'industria chimica ed altri, inserisce, altresì, al paragrafo 20, con una sorta di norma di chiusura: “*Ogni attività non contemplata nei paragrafi 1 – 19 per la quale è prevista la partecipazione del pubblico ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a norma della legislazione nazionale*”.

Inoltre la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 prevede che si applichino “*...le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente*”.

Il secondo comma dell'art. 6 recita: “*il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace*”. Al comma 3 si prevede che:

“...sono fissati termini ragionevoli in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico...”. Nel successivo comma 6 si prevede: “...le informazioni in questione comprendono quantomeno:

a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta...

b) la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta;

c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti...

d) una sintesi non tecnica di quanto precede;

e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione...

f) ... i principali rapporti e pareri pervenuti all'Autorità Pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato...”.

Che la normativa di cui alla convenzione di Aarhus sia applicabile al caso di specie pare scontato, sia per quanto previsto dal paragrafo 20 dell'allegato I alla convenzione, secondo quanto indicato dall'art. 6 comma 1, lettera a), sia per quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera b), essendo pacifico che una decisione che va ad interessare tre SIC all'interno di un parco naturale, nel senso di un aumento della antropizzazione su quel territorio, non possa che avere “effetti significativi sull'ambiente”.

Di una vicenda analoga si è già interessato il Tar Toscana con la sentenza n. 1870/2008, che ha ritenuto sussistere la violazione della legge n. 108/2001 di ratifica della convenzione di Aarhus *“per non avere le amministrazioni procedenti consentito alle popolazioni interessate di partecipare ai processi decisionali esprimendo il loro parere su scelte implicanti notevoli ricadute sulla salubrità dell’ambiente e sulla sicurezza del territorio”*.

In particolare, ha osservato il Tar Toscana, sulla replica delle parti resistenti, le quali sostenevano che la consultazione delle popolazioni interessate dovrebbe ritenersi assorbita nel procedimento di VIA: *“La controinteressata assume di aver ottemperato ai suoi obblighi di informazione in materia ambientale mediante la pubblicazione su due quotidiani dell’avviso delle comunicazioni inviate alle amministrazioni procedenti ai fini della valutazione dell’impatto ambientale del progetto ... l’efficacia delle modalità di informazioni adottate appare, tuttavia, quantomeno discutibile in relazione alle esigenze tutelate dalla Convenzione, sia sotto il profilo del contenuto e, in special modo della trasmissione diretta al pubblico delle informazioni ambientali disponibili sull’attività proposta, sia sotto il non meno rilevante profilo dell’esiguità del termine di 30 giorni per consentire al pubblico stesso di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale, come previsto dal medesimo articolo 6 al comma terzo.*

La fondatezza di tali incertezze è confermata dalle modifiche recentemente apportate alla disciplina interna della VIA dal D.Lgs. n. 4/08, correttivo del D. Lgs n. 152/06, che ha introdotto l'obbligo di fornire al pubblico non più il semplice annuncio della comunicazione inviata alle Autorità, ma la notizia del progetto, con una breve descrizione dello stesso e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ed ha prolungato a 60 giorni il termine per la presentazione di osservazioni e di elementi conoscitivi e valutativi in modo da contemperare le contrapposte esigenze di celerità dell'istruttoria e di fattiva partecipazione degli interessati".

La disciplina della VIA in Provincia di Trento, portata dalla L.P. 29.08.1988 n. 28, differisce in alcuni punti dalla legge n. 349/1986: l'avviso del deposito dello studio viene dato mediante pubblicazione su bollettino ufficiale, e non su stampa, ed il termine per presentare osservazioni è di 60 giorni.

Non varia, invece, l'aspetto della normativa concernente le modalità di informazione del pubblico che restano, in Provincia di Trento, ristrette ad un semplice annuncio della comunicazione del deposito, anziché strutturarsi in una pur breve, ma esauriente descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali. Probabilmente è per tale ragione che il quinto comma dell'art. 4 della L.P. 28/1988 prevedeva la possibilità di indire una pubblica riunione, alla quale venisse invitato anche il promotore dello studio di impatto ambientale.

Nel caso di specie questa riunione non è stata indetta e la violazione richiamata in epigrafe deve ritenersi realizzata.

III) Eccesso di potere per illogicità

La delibera qui impugnata, nella relazione introduttiva, ricorda come il CONSIGLIO della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con ordine del giorno n. 286 approvato nella seduta del 8 maggio 2008, impegnava la GIUNTA PROVINCIALE *“a garantire, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale in corso di svolgimento, la valutazione approfondita anche con riguardo alle soluzioni alternative che, in particolare, per il collegamento tra Rolle e San Martino, possono essere individuate per attenuare l’impatto su siti di particolare valenza paesaggistica, naturale e storica ...”*.

E’ evidente che la finalità dell’intervento demandato dal CONSIGLIO alla GIUNTA era quella di subordinare all’interesse pubblico generale la valutazione di impatto ambientale, cercando soluzioni sotto tale profilo migliorative rispetto a quelle della proponente.

In data 11.08.2008 è stata invece la stessa proponente che ha depositato un ulteriore studio contenente l’analisi di fattibilità di alcune linee funiviarie alternative a quella contenuta nel progetto originario.

La prima illogicità va ravvisata allora nel fatto che le alternative al progetto iniziale siano state presentate dallo stesso soggetto proponente il

progetto originario, ossia dal CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE.

Ora, se con *fair play* di stampo anglosassone si potrebbe anche ritenere che il lamentato vizio di illogicità non sussista, leggendo il prosieguo della relazione della delibera qui impugnata i dubbi di illogicità diventano ancora più consistenti: *“delle 5 linee alternative proposte ... con riguardo alla linea 5, preferibile rispetto alle altre 4 soluzioni alternative sotto il profilo idraulico e forestale, è stato considerato che la stessa presenta comunque maggiori criticità di carattere paesaggistico rispetto alla soluzione proposta nel progetto originario, che avrebbe una lunghezza pari a circa un terzo dell’ipotizzata soluzione 5...”*.

Dunque, non solo la presentazione di linee alternative, che per volontà del CONSIGLIO graverebbe sulla GIUNTA PROVINCIALE, è stata effettuata dallo stesso soggetto proponente in difformità dal proprio progetto originario, ma delle cinque linee alternative presentate, quattro risultano improponibili, alcune addirittura per incongruità urbanistica, altre perché deficienti sotto il profilo idraulico e forestale e ne rimane, in definitiva, solo una da poter comparare, la linea numero 5, la quale, tuttavia, come si legge nelle motivazioni del provvedimento della GIUNTA PROVINCIALE, ha una lunghezza che è pari a circa il triplo della linea prevista nel progetto originario; quindi significa che occupa tre volte di territorio rispetto alla linea originaria e quindi significa che la ricercata

soluzione alternativa per un maggior rispetto del territorio appare irrimediabilmente compromessa, con addirittura un aggravamento dell'impatto ed una triplicazione dei costi economici. E nemmeno si può dire che l'ipotesi sia più favorevole sotto l'aspetto della valutazione di incidenza ambientale, giacché la valutazione di incidenza ambientale è stata effettuata, la seconda ed ultima volta, nel maggio 2008, ossia tre mesi prima della presentazione delle linee alternative da ultimo proposte.

Da qui la clamorosa illogicità della delibera impugnata in punto di soluzioni alternative.

IV) Violazione di legge: art. 3 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Provincia 30.12.2005 n. 23-53/leg – eccesso di potere per sviamento e contraddittoria motivazione

La delibera della GIUNTA PROVINCIALE qui impugnata, suffragata dall'istruttoria condotta dall'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, ritiene sussistere la compatibilità urbanistica del progetto presentato.

Tale affermazione deve invece ritenersi errata, sia sotto il profilo dell'interpretazione normativa, sia sotto quello delle considerazioni in fatto sussunte dalla GIUNTA PROVINCIALE.

Sotto il profilo normativo, sia il precedente piano urbanistico provinciale (variante) (L.P. n. 7/2003), sia il più recente piano urbanistico provinciale (L.P. 5/2007), nelle norme di attuazione fanno riferimento al

piano orientativo unitario e coordinato di cui al d.P.P. 30.12.2005 n. 23 – 53/Leg.

L'art. 3 della norma regolamentare da ultimo citata prevede, al comma 3: *“Il progetto depositato per la valutazione dell'impatto ambientale vale anche come proposta alla Giunta Provinciale di approvazione del piano orientativo unitario e coordinato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 21.04.1987 n. 7”*.

Al successivo comma 4 leggiamo: *“il piano orientativo unitario e coordinato di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta Provinciale **contestualmente** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto”* .

Al comma 5 si legge ancora: *“l'adeguamento, ove occorra, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi provinciali alle previsioni del piano urbanistico provinciale deve rispettare le indicazioni del piano orientativo unitario e coordinato qualora quest'ultimo sia stato **preventivamente** approvato ai sensi del comma 4”*.

Ora, se il piano orientativo unitario e coordinato viene approvato contestualmente alla valutazione di impatto ambientale, quest'ultima non è legittimamente resa, atteso che il piano di parco si deve adeguare al piano orientativo unitario e coordinato preventivamente approvato. Ne consegue che la proposta di valutazione di impatto ambientale deve rispettare il piano di parco attuale, in quanto il piano orientativo unitario e coordinato non è

ancora stato approvato nel momento in cui la GIUNTA PROVINCIALE viene chiamata ad esprimersi circa la valutazione di impatto ambientale.

Da ciò si desume che le previsioni contenute sia nel P.U.P. 2003 che nel P.U.P. 2007 circa la possibilità di un collegamento sciistico fra San Martino di Castrozza e Passo Rolle possono ben essere attuate, ma nel contemporaneo rispetto del piano di parco, che tra l'altro contiene la stessa previsione di collegamento, senza però andare a derogare ai limiti posti dal piano di parco medesimo e, quindi, solo al di fuori delle zone a riserva integrale previste dal piano del parco.

In definitiva il piano orientativo unitario e coordinato rappresenta uno strumento urbanistico al quale il piano di parco si deve adeguare solo se *“sia stato preventivamente approvato”*.

Nel caso di specie il piano orientativo unitario e coordinato veniva approvato contestualmente alla valutazione di impatto ambientale, non preventivamente, e, conseguentemente, la valutazione di impatto ambientale non poteva essere valutata positivamente, se non nel rispetto rigoroso di quanto stabilito nello strumento urbanistico piano di parco.

Fatta questa premessa sull'interpretazione della norma, si osserva come emergano dalla stessa istruttoria condotta dall'APPA elementi che escludono che si possa parlare di compatibilità urbanistica nel progetto di specie:

- 1) la stazione di valle deborda dall'area sciabile;

2) la linea dell'impianto di collegamento è per meno di un terzo in area sciabile e per più di due terzi in riserva integrale di parco;

3) la pista di rientro a San Martino deborda dall'area sciabile;

4) sia la pista di rientro che la linea di impianto interessano direttamente siti di interesse comunitario e indirettamente una zona di protezione speciale della rete europea Natura 2000.

Ne consegue l'eccesso di potere per sviamento e contraddittoria motivazione nell'assunto contenuto nella delibera qui impugnata, secondo il quale il progetto *de quo* sarebbe caratterizzato da compatibilità con gli strumenti urbanistici in essere.

V) Violazione di legge (direttiva 92/43/CE) ed eccesso di potere per omessa e contraddittoria motivazione

L'articolo 6 ultimo comma della citata Direttiva Europea recita:
“Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trova un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

Nell'istruttoria condotta dall'APPA, nel capitolo concernente la valutazione di incidenza ambientale, si ricorda come le opere ricadano

direttamente in tre siti di interesse comunitario: Val Venegia, Foresta di Paneveggio e Lagorai Orientale.

Si legge poi: *“non vengono direttamente interessate zone di protezione speciale ZPS anche se a ovest della zona di realizzazione del nuovo impianto è presente la ZPS ID 3120160 “Lagorai”*.

Nella descrizione degli habitat presenti nei SIC, diversamente da quanto scritto in rapporto istruttorio, esistono habitat prioritari, indicati con il codice n. 4070, 7240, 6230, 7110, 91D0 e 91E0.

Nessuna considerazione viene svolta, poi, in ordine agli habitat di animali tutelati dall'allegato II della Direttiva, quali ad esempio alcune specie di farfalle *Papilionoidea*.

Se si passano ad analizzare le valutazioni globali circa le influenze negative sul sito, leggiamo che le stesse sono state individuate *“nella forte frequentazione turistica dell'area ... attività sportive e divertimenti all'aperto, nonché al calpestio eccessivo”*; e ancora: *“...vengono evidenziate criticità...con la presenza di infrastrutture (piste e impianti oltre a strade) connesse con la pratica di attività sportive e divertimenti all'aperto”*.

Sembra di tutta evidenza che queste criticità non vanno ad incidere soltanto sullo specifico luogo di realizzazione dell'opera di impianto (quali ad esempio il suolo dove viene infisso il pilone di supporto della fune), ma ineriscono al concetto di antropizzazione generale del territorio.

Se in un SIC o su una ZPS realizziamo un impianto capace di trasportare migliaia di sciatori (in inverno) o di escursionisti (nel periodo estivo), è evidente che creiamo la possibilità di potenziare quelle influenze negative date dalla frequentazione turistica dell'area, dalle attività sportive, dal calpestio, dai divertimenti all'aperto, che proprio il rapporto istruttorio individua come esiziali per la conservazione ambientale di quei luoghi.

Le misure di mitigazione indicate, poi, nulla hanno a mitigare circa l'evidenziato problema di un'eccessiva antropizzazione (pur con tutto il rispetto dei segnalatori di cavi per l'avifauna e per una intelligente gestione temporale degli interventi in cantiere). Quindi non si può ritenere non realizzato il vizio di eccesso di potere per contraddittoria motivazione rispetto alla finalità che la direttiva europea 92/43/CE intende perseguire.

Né paiono ricorrere, nel caso di specie, le stringate e rigorose giustificazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della Convenzione, essendo l'intervento di collegamento finalizzato a meri interessi economici e turistici, motivi che, per quanto importanti, sfuggono a considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o alla definizione di "imperativi di rilevante interesse pubblico".

VI) Eccesso di potere per violazione di legge Direttiva Habitat 92/43/cee – eccesso di potere per sviamento

La Direttiva Habitat impone agli stati membri sistemi di verifica di ogni intervento realizzato su ambienti meritevoli di particolare attenzione. Il

CONSIGLIO della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con proprio ordine del giorno n. 286 del 08.05.2008, impegnava ulteriormente la GIUNTA PROVINCIALE, oltre al rispetto della Direttiva Habitat e per renderlo più efficace, ad approntare ipotesi alternative rispetto al progetto iniziale, per lo specifico fine di attenuare l'impatto su siti di particolare valenza paesaggistica, naturale e storica.

Le proposte alternative al progetto originario sono state presentate nell'agosto 2008, mentre la valutazione di incidenza ambientale si era conclusa nel maggio del 2008.

E' evidente quindi che non si è applicata la normativa della Direttiva Habitat per la valutazione delle proposte alternative, in quanto le stesse non sono state oggetto di valutazione di incidenza. Non è chi non veda lo sviamento di potere realizzato nel ritenere inidonee le proposte alternative formulate al progetto originario, senza comparare le stesse con i parametri di cui alla stessa Direttiva Habitat.

VII) Eccesso di potere per contraddittoria e insufficiente motivazione.

Il COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE - la cui deliberazione n. 21/2008 costituisce parte integrante della delibera della Giunta Provinciale qui impugnata, e che viene essa stessa, a sua volta, impugnata - scrive nella motivazione della propria deliberazione: *“La procedura di valutazione dell'impatto ambientale ha ricompreso anche la*

valutazione di incidenza ambientale in quanto parte delle opere proposte ricadono all'interno di siti di importanza comunitaria...L'incidenza su habitat e specie del sovrappasso è stata ritenuta già in prima battuta non significativa, condividendo le analisi ambientali formulate dal proponente che individuavano habitat compromessi, non riconducibili a Natura 2000 e una presenza sporadica di specie faunistiche condizionata dalla presenza delle infrastrutture di passo Rolle.

Per quanto riguarda il collegamento impiantistico, in base anche ai contenuti della relazione di incidenza ambientale e relativa integrazione, l'istruttoria ha confermato la previsione degli studi proposti, verificando la significatività dell'incidenza su specie e habitat delle opere previste, anche in rapporto agli effetti cumulativi con le altre opere previste nel quadro di riferimento programmatico dello studio (pista di rientro e collegamenti alle altre ski area). Le conseguenti misure mitigative proposte sono state valutate adeguate a conseguire il riequilibrio rispetto agli impatti provocati dalla realizzazione delle opere, per cui è stato possibile definire che il progetto non determina incidenze negative sull'integrità dei siti coinvolti”.

Secondo questa argomentazione, la valutazione di incidenza ambientale sul sovrappasso a Passo Rolle deve ritenersi “non significativa” in quanto le opere vengono a collocarsi in habitat già “compromessi”.

Diversa considerazione vale per l'impianto di collegamento, dove gli habitat sono eccellenti e tutt'altro che compromessi, ma dove il

COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE ritiene, comunque, di pervenire a giudizio positivo per la fattibilità dell'opera, in ragione delle *“misure mitigative...valutate adeguate a conseguire il riequilibrio rispetto agli impatti provocati dalla realizzazione delle opere...”*.

E' sfuggito, forse, al COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE che le misure mitigative proposte per quanto riguarda l'incidenza ambientale sulla situazione permanente che verrà determinata dall'esecuzione delle opere sono pressoché nulle, in quanto riferite quasi esclusivamente a misure da adottare in sede cantieristica, circa le modalità ed i tempi degli interventi di realizzazione delle opere.

Per quanto riguarda **l'incidenza ambientale permanente**, solo i segnalatori di cavi aerei per l'avifauna possono essere ritenuti efficace misura di mitigazione. Nulla invece si motiva per quanto riguarda il sovraccarico antropico, nulla per quanto riguarda l'eccessivo calpestio, nulla per quanto riguarda la negativa incidenza di attività sportive all'aperto che la relazione di incidenza ambientale ha segnalato come potenziali rischi compromettenti i SIC e la ZPS interessati direttamente e indirettamente dall'opera.

L'assenza totale di motivazione sulla conclusione cui è pervenuto il COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE evidenzia il vizio lamentato di eccesso di potere che dovrà portare, anche sotto questo profilo, all'annullamento dell'atto impugnato.

* * *

Per i motivi sopra esposti, le parti ricorrenti, come in epigrafe rappresentate e difese, riservandosi di sviluppare i motivi di impugnazione in sede di discussione del ricorso e/o di formulare motivi aggiunti,

CHIEDONO

che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa adito voglia annullare i provvedimenti impugnati ed in epigrafe meglio indicati, con condanna delle parti convenute alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 della tariffa forense ed oltre a CNPA ed IVA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare alle amministrazioni convenute l'esibizione di tutta la documentazione attinente al procedimento di cui è causa.

Si produrranno, mediante deposito, i seguenti

DOCUMENTI

1. copia della delibera della GIUNTA PROVINCIALE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n. 3362 dd. 30.12.2008;
2. copia del parere espresso dal COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE nel verbale di deliberazione n. 21/2008 dd. 10.09.2008.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminato ed è pertanto dovuto un contributo

di euro 500,00.

Trento, 18 marzo 2009

avv. Attilio Carta

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Attilio Carta, procuratore dei ricorrenti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Trento, ho notificato, per ogni effetto, copia conforme del sovraesteso ricorso a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale *pro tempore*, in Trento, Piazza Dante n. 15, *ivi* consegnandola a

COMUNE DI SIROR, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 38054 Siror (TN), Via Asilo 4, *ivi* consegnandola a

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 38050 Siror (TN), Frazione San Martino di Castrozza, Via Passo Rolle 136, *ivi* consegnandola a